

COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto
(Costituita con Decreto Rettorale n. 342/2021 del 08/06/2021)

VERBALE n. 1 del 16.01.2023
RIUNIONE TELEMATICA

Il giorno 16.01.2023, alle ore 15:00 si è riunita in modalità telematica la Commissione Ricerca scientifica di Ateneo (CRA), regolarmente convocata con nota prot. n 632 del 12/01/2023, con sede logistica presso il domicilio del Prof. Savino (ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica).

La riunione si svolge in modalità telematica ai sensi del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica", adottato con D.R. 183/20 del 17 marzo 2020 in esecuzione delle disposizioni nazionali di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19.

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale ed industriale dell'Università degli Studi della Tuscia – parere
2. Calendario dei lavori
3. Varie ed eventuali

È presente presso la sede logistica il Presidente della CRA Prof. Mario Savino.

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legale, procede all'identificazione dei componenti della CRA che partecipano alla riunione mediante sistema di videoconferenza su piattaforma Zoom, organizzata secondo le linee guida operative disponibili al link: bit.ly/unitus-linee-guida-oc.

Sono presenti in collegamento telematico oppure assenti giustificati o assenti:

Cognome e nome	Ruolo	P	AG	A
SAVINO Mario	Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia Macroarea umanistico-sociale	X		
CIMINI Riccardo	Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia Macroarea umanistico-sociale	X		
DI GREGORIO Luigi	Rappresentante dei ricercatori universitari Macroarea umanistico-sociale	X		
FENICE Massimiliano	Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia Macroarea scientifico-tecnologica	X		
PRIORI Simone	Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia Macroarea scientifico-tecnologica	X		

VINCIGUERRA Vittorio	Rappresentante dei ricercatori universitari Macroarea scientifico -tecnologica	X		
----------------------	---	---	--	--

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:00. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Riccardo Cimini.

Partecipa alla riunione, per fornire il supporto di competenza, l'Ing. Sonia Castellucci, responsabile dell'Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, e la dott.ssa Federica Balletti.

Per la discussione del Punto 1 all'ordine del giorno partecipa alla riunione anche il dott. Marco Barbini, coordinatore del Servizio Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Rapporti con gli Enti.

1. Proposta Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale ed industriale dell'Università degli Studi della Tuscia – parere

Il presidente fornisce alla commissione un inquadramento generale sul regolamento in oggetto che disciplina le invenzioni brevettabili e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela, realizzate a seguito di attività scientifica svolta utilizzando strutture o mezzi dell'Ateneo in conformità con il D.lgs. 10 febbraio 2005 n.30 "codice della proprietà Industriale". La modifica del regolamento si è resa necessaria al fine di adeguare le previsioni normative in materia di titolarità dei diritti patrimoniali del regolamento rispetto a quanto stabilito del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e in particolare all'art. 65. E' stata inoltre proposta una diversa denominazione e un sistema di monitoraggio e di valorizzazione dei brevetti di ateneo con periodicità annuale. Su invito del presidente prende la parola il coordinatore del servizio dott. Marco Barbini che illustra le principali caratteristiche del nuovo testo proposto e di seguito elencate:

- 1) Nuova denominazione del regolamento: "*Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale dell'Università degli Studi della Tuscia*".
- 2) Attribuzione della titolarità dei diritti patrimoniali derivanti da una eventuale protezione dell'invenzione sulla base della tipologia dei fondi che hanno finanziato la ricerca, in applicazione dell'art. 65 del CPI:
 - a. Ricerca autonoma – titolarità ricercatore
 - b. Ricerca collaborativa – titolarità Unitus
 - c. Ricerca commissionata – titolarità Unitus
- 3) Titolarità Unitus dei risultati della ricerca anche nella ricerca commissionata. Specifiche clausole definiscono le modalità di trasferimento o di licenza dell'innovazione in capo al committente.
- 4) Specifico regime di pubblicità preliminare alla stipula di accordi per lo sfruttamento della PI.
- 5) Delega del CdA al Rettore per la sottoscrizione della documentazione e la stipula di accordi di cessione e di sfruttamento della PI.

Dopo ampia discussione, relativamente alla titolarità dei risultati derivanti dalla ricerca commissionata, la CRA ritiene auspicabile modificare l'art. 4 della proposta di regolamento per lasciare alla autonomia contrattuale delle parti la scelta dell'attribuzione della titolarità dei diritti di PI nel caso di ricerca commissionata. Inoltre, si propone di modificare o di eliminare l'art. 13 "Delega al Rettore", poiché il ricorso a una delega permanente di potere al rettore presuppone una verifica circa la spettanza di quello stesso potere al Consiglio di amministrazione, da verificare in base al quadro normativo vigente.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e considerata l'importanza sempre più crescente delle attività di terza missione e la rilevanza degli obiettivi strategici di trasferimento tecnologico perseguiti dall'Ateneo con specifico riferimento all'attività di brevettazione, la commissione esprime parere favorevole alle proposte di

modifica del regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale ed industriale, previo recepimento delle modifiche discusse nella seduta e sopra riportate.

La versione revisionata secondo le modifiche proposte viene allegata al presente verbale.

2. Calendario dei lavori

Il Presidente propone il 02/03/2023 alle ore 15:00 come data per la prossima riunione della Commissione.

La Commissione approva.


3. Varie ed eventuali

Non sono pervenute richieste.


La seduta termina alle ore 16:30.

Il presente verbale è letto e approvato come da e-mail acquisite agli Atti dell'Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Il Segretario Verbalizzante

Prof. Riccardo Cimmi


Il Presidente

Prof. Mario Savino


VERSIONE VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO BREVETTI DI ATENEO</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>Il presente Regolamento disciplina le invenzioni brevettabili e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela, realizzate a seguito di attività scientifica svolta utilizzando strutture o mezzi dell'Università degli Studi della Tuscia. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni brevettabili, definite all'art. 2, che siano state realizzate precedentemente all'entrata in vigore dell'art 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e a tutte quelle realizzate successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, i cui diritti siano stati ceduti dall'inventore all'Ateneo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente Regolamento si intende per</p> <p>a) "Innovazione proteggibile": l'innovazione suscettibile di domanda di brevetto per invenzione, di brevetto per modello di utilità, di disegno e modello o di varietà vegetale secondo quanto stabilito dal Codice della proprietà industriale (D.lgs.10 febbraio 2005 n.30);</p> <p>b) "Invenzione brevettabile": l'invenzione, realizzata utilizzando strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell'Università degli Studi della Tuscia, suscettibile di domanda di brevetto per invenzione;</p> <p>c) "Ateneo": l'Università degli Studi della Tuscia;</p> <p>d) "Inventore": l'autore dell'innovazione proteggibile che al momento della presentazione del brevetto si trovi in una delle situazioni di cui al successivo punto e). Si considerano conseguite durante l'esecuzione del rapporto le invenzioni e altri ritrovati per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo con l'Ateneo;</p> <p>e) "Ricercatori": tutti coloro che impegnati nella ricerca abbiano un rapporto di impiego subordinato, un contratto o qualsiasi rapporto di collaborazione con l'Ateneo oppure che rivestano lo status di assegnista di ricerca, dottorando o studente;</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>Il presente Regolamento disciplina le invenzioni brevettabili e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela, realizzate a seguito di attività scientifica svolta utilizzando strutture o mezzi dell'Università degli Studi della Tuscia (di seguito Università), in conformità con il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale" (d'ora in avanti CPI).</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente Regolamento si intende per</p> <p>a) "Invenzioni": ogni risultato della ricerca e, in particolare, le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i disegni e modelli ornamentali, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore e il <i>know-how</i> che derivino dalla Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata dall'Università e che siano suscettibili di costituire oggetto di diritti di proprietà intellettuale;</p> <p>b) "Ateneo": l'Università degli Studi della Tuscia;</p> <p>c) "Inventore": l'autore dell'invenzione che al momento della presentazione del brevetto si trovi in una delle situazioni di cui al successivo punto d). Si considerano conseguite durante l'esecuzione del rapporto le invenzioni e gli altri ritrovati per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo con l'Ateneo;</p> <p>d) "Ricercatori": tutti coloro (anche personale T.A.) che, impegnati nella ricerca, abbiano un rapporto di impiego</p>

- f) "Attività di ricerca svolta nell'Ateneo": l'attività svolta dai soggetti, di cui al punto precedente, con l'impiego di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Ateneo e/o risorse economiche da quest'ultima amministrata, salvo che sia diversamente previsto da disposizioni normative o da specifiche clausole contrattuali;
- g) "Diritti sull'invenzione": diritti patrimoniali connessi allo sfruttamento dell'invenzione.

Art. 3

Diritto morale e diritti patrimoniali

1. All'autore spetta la titolarità dell'invenzione ed i diritti patrimoniali sui proventi secondo le modalità previste dalle successive disposizioni. I diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni industriali sono alienabili e trasmissibili.
2. L'Ateneo può acquisire la titolarità esclusiva dei diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni brevettabili, previo accordo con il titolare, fatte salve le disposizioni vigenti in materia.

subordinato, un contratto o qualsiasi rapporto di collaborazione con l'Ateneo oppure che rivestano lo *status* di dottorando o studente;

- e) "Ricerca Autonoma": è la ricerca che, ai sensi dell'art. 65, comma 1 CPI, è svolta da Ricercatori dell'Università ed è finanziata esclusivamente con risorse interne;
- f) "Ricerca Collaborativa": è la ricerca ex art. 65, comma 5 CPI, svolta in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore; detta tipologia ricorre, in particolare, quando le risorse esterne (nazionali, europee o internazionali, sia pubbliche sia private) concorrono, in tutto o in parte, al suo finanziamento;
- g) "Ricerca Commissionata": è la ricerca ex art. 65, comma 5 CPI, quando il finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. È, altresì, denominata ricerca per "conto terzi";
- h) "Diritti sull'invenzione": diritti patrimoniali connessi allo sfruttamento dell'invenzione.

Art. 3

Titolarietà delle invenzioni

1. I diritti morali derivanti dalle invenzioni spettano sempre e comunque agli inventori, a prescindere dalla titolarità dei diritti patrimoniali dell'invenzione e sia che essa sia scaturita da attività di ricerca autonoma, collaborativa o commissionata.
2. La titolarità patrimoniale delle invenzioni brevettabili scaturenti dalla ricerca autonoma spetta agli inventori ricercatori dell'Università, ai sensi dell'art. 65 del CPI. Nel caso in cui il brevetto sia conseguito attraverso il contributo di più inventori, i diritti da esso derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata e dichiarata per iscritto dagli stessi.

Art. 4

Procedura di cessione di invenzione brevettabile all'Ateneo

1. Il ricercatore che intenda cedere all'Ateneo i diritti relativi alla propria invenzione brevettabile, dovrà presentare la proposta, utilizzando l'apposita modulistica, all'Ufficio Ricerca e Liaison Office, contenente la descrizione dell'invenzione e la documentazione necessaria alla valutazione della domanda di brevetto.
2. L'accettazione della proposta per l'acquisizione della titolarità dell'invenzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole della Commissione Ricerca.
3. La Commissione Ricerca, esaminata la documentazione inerente l'invenzione brevettabile e valutata l'opportunità di depositare la relativa domanda di brevetto, esprime il suo parere in merito. La Commissione nella fase istruttoria può consultare l'inventore per acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere della Commissione Ricerca, delibera sulla proposta di acquisizione dell'invenzione brevettabile e sulla connessa procedura di brevettazione e ne autorizza la relativa spesa.
5. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l'Università, attraverso l'Ufficio Ricerca e Liaison Office, dovrà comunicare all'inventore la propria decisione in merito all'acquisizione dei diritti sull'invenzione e la relativa strategia brevettuale che intende portare avanti.

3. L'inventore, in solido con gli altri eventuali co-inventori, può cedere gratuitamente i propri diritti patrimoniali all'Università, secondo quanto previsto dall'art. 5.3 del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui non intenda cedere i diritti patrimoniali all'Università e proceda in autonomia alla relativa tutela, l'inventore ha l'obbligo di darne comunicazione al Rettore, comunicando altresì l'avvenuto deposito della domanda di brevetto e la eventuale cessione o concessione in licenza a terzi dei diritti di PI, in conformità all'art. 9 del presente Regolamento.

5. La titolarità patrimoniale delle invenzioni derivanti dalla Ricerca Collaborativa appartiene a titolo originario all'Università e non ai singoli inventori, ai quali è comunque riconosciuto il diritto morale sulle stesse. L'Università negozia preventivamente con i soggetti finanziatori le modalità di esercizio della propria titolarità con apposite disposizioni da prevedersi nei contratti, accordi e convenzioni stipulati, per quanto qui interessa, in conformità con il Codice di proprietà industriale e ai regolamenti interni dell'Università.

6. Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità tra uno o più Inventori, anche di soggetti diversi dai Ricercatori dell'Università, l'Ateneo procede alla stipula di accordi interistituzionali per la gestione della co-titolarità. È fatto salvo il diverso accordo eventualmente negoziato all'interno dei contratti di ricerca o di consorzio.

Art. 4

Ricerca Commissionata

La titolarità dei risultati della ricerca commissionata è definita nell'accordo sottoscritto tra l'Università e il soggetto committente.

Art. 5

Obblighi di comunicazione e proposta di cessione

1. Gli Inventori sono tenuti a dare immediata comunicazione al Rettore, tramite l'Ufficio competente in materia, di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile).
2. La comunicazione di cui al comma precedente deve specificare la tipologia dei fondi dai quali è scaturita l'invenzione.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 3, comma

Art. 5
Obblighi di riservatezza

1. Il ricercatore che abbia manifestato la volontà di cedere i risultati della propria ricerca all'Ateneo ha l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche ed ai risultati conseguiti. I medesimi obblighi gravano su tutti gli eventuali collaboratori impegnati nelle attività di ricerca.

2. Allo scopo di garantire il pieno rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al comma precedente, nel caso di ricerche condotte dagli studenti dell'Ateneo, qualunque atto che comporti la divulgazione dell'invenzione, comprese le dissertazioni finali, potrà essere compiuto solo dopo il conseguimento del parere reso dalla Commissione ricerca. Allo scopo di permettere allo studente il conseguimento del titolo anche prima del suddetto termine, potranno essere previste per il

2, la titolarità dell'invenzione spetti al ricercatore, la comunicazione di cui al primo comma potrà essere accompagnata da una proposta di cessione gratuita all'Università dei diritti patrimoniali per il rilascio del brevetto e di ogni altra facoltà di sfruttamento economico dell'invenzione, mediante la presentazione di una relazione tecnico-scientifica che evidenzi le caratteristiche innovative della medesima e le prospettive di trasferimento tecnologico.

4. In caso di invenzione realizzata da più soggetti, la proposta di cessione deve essere presentata e sottoscritta da tutti gli inventori.

5. La proposta di cui ai commi 3 e 4, indirizzata al Rettore, è irrevocabile per 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Università. A seguito di adeguata istruttoria effettuata dall'Ufficio competente in materia, la proposta viene sottoposta alla Commissione Ricerca, la quale esprime il proprio parere in merito all'accettazione della medesima e alla connessa procedura di tutela della proprietà industriale

6. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere della Commissione Ricerca, delibera sulla proposta di acquisizione dell'invenzione e sulla eventuale connessa procedura di tutela della proprietà industriale e ne autorizza la relativa spesa.

7. Nel caso in cui l'Università dichiari che non intende acquisire i diritti sull'invenzione come da proposta dell'inventore, questi permangono all'inventore senza nessun ulteriore suo obbligo, fatta salva la comunicazione dell'eventuale deposito della domanda di brevetto da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di deposito del brevetto. L'inventore sarà in tal caso libero di cedere o concedere in licenza a terzi il brevetto, senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche alle proposte di cessione di domanda di brevetto già depositate in autonomia e trasmesse all'Università dagli inventori appartenenti al Personale dell'Università, qualora ricorrano le condizioni riportate ai precedenti commi del presente articolo.

9. Nel caso in cui, diritti patrimoniali dell'invenzione spettano all'Università, la Commissione Ricerca, previa istruttoria

compimento di questi atti opportune cautele volte ad escludere la divulgazione dell'invenzione.

Art. 6

Deposito a cura dell'inventore

1. Nel caso in cui l'inventore abbia deciso di procedere autonomamente alla tutela legale e allo sfruttamento dell'invenzione, egli è tenuto a fornire all'Ateneo piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito, alle eventuali estensioni, nonché a tutti i contratti da lui stipulati.
2. Nel caso di omissione o ritardo delle suddette comunicazioni il ricercatore è soggetto alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti e l'Università ha diritto al 50% dei proventi di cui all'art.10.

Art. 7

Commissione Ricerca

1. Nello svolgimento delle proprie competenze la Commissione Ricerca può avvalersi di esperti nel campo oggetto delle invenzioni.
2. La Commissione Ricerca, esaminata la proposta di brevetto, deve esprimere il parere sull'opportunità di procedere entro 30 giorni.

dell'Ufficio competente, esprime un parere in merito all'opportunità di procedere alla tutela dell'invenzione. Sulla base di questo parere, il Consiglio di Amministrazione autorizza la brevettazione. L'inventore è tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della brevettazione e del successivo sfruttamento del brevetto finalizzato a garantire un corretto collocamento dell'invenzione sul mercato; tali obblighi di cooperazione comprendono l'impegno dell'Inventore sia a sottoscrivere tutti i documenti che dovessero rendersi necessari al fine del conseguimento del brevetto, sia a fornire o segnalare alla Commissione Ricerca di Ateneo tutte le informazioni o i documenti in suo possesso relativi all'Invenzione conseguita.

10. L'inventore è, inoltre, tenuto a segnalare alla CRA l'eventuale esistenza di soggetti che abbiano manifestato interesse ad acquisire l'invenzione e il relativo brevetto alle condizioni e ai termini di cui al presente Regolamento.

11. Nel caso di omissione o ritardo delle comunicazioni di cui al presente articolo, il ricercatore è soggetto alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti e l'Università ha diritto all'80% dei proventi di cui all'art. 8.

Art. 6

Costi brevettuali e domanda di deposito dei Brevetti

1. Nel caso di brevettazione a nome dell'inventore, tutte le spese di deposito e mantenimento del brevetto sono a carico dell'inventore stesso.
2. Nel caso di brevettazione a nome dell'Università, le spese relative alla pratica di brevetto, comprensive della preparazione del testo brevettuale, del deposito della domanda, delle eventuali estensioni internazionali, delle spese di mantenimento pre-concessione e post-concessione, delle tasse di concessione e convalida e, in generale, di tutte le azioni utili al prosieguo dell'iter di rilascio del brevetto, sono a carico dell'Università. Tale disposizione si applica anche nel caso di cessione all'Università dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile, derivanti da un brevetto già depositato. In tal caso, gli oneri di spesa saranno a carico dell'Università a far data dal perfezionamento dell'atto di cessione.

3. In caso di innovazione proteggibile realizzata in collaborazione con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati e ceduta all'Ateneo secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, la Commissione Ricerca, oltre ad esaminare tale proposta dovrà stabilire con la controparte la suddivisione delle quote di proprietà del brevetto in base al contributo prestato nelle relative attività di ricerca.

Art. 8

Spese brevettuali

1. L'Ateneo si impegna a sostenere le spese necessarie per effettuare il deposito di una domanda di brevetto nazionale per poi riservarsi di valutare l'opportunità di supportare successive spese relative alla gestione e al mantenimento in vita del relativo brevetto.

2. Le spese relative alla pratica brevettuale, comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura brevettuale e delle eventuali estensioni internazionali graveranno sul fondo finalizzato a tale scopo e verranno recuperate con i proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto.

3. Una volta ottenuto il brevetto, il mantenimento della copertura brevettuale da parte dell'Università sarà valutato con cadenza annuale in base ai risultati economici di sfruttamento conseguibili. Tale valutazione sarà effettuata dalla Commissione Ricerca, integrata da eventuali ulteriori esperti, e comunicata al Consiglio di Amministrazione.

4. Qualora l'Università della Tuscia decida di non continuare il mantenimento della copertura brevettuale, comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore che potrà chiedere l'ottenimento del brevetto sulla base di accordi presi tra le parti.

Art. 9

Promozione e sfruttamento

1. È affidata all'Ufficio Ricerca e Liaison Office la facoltà di adottare iniziative rivolte alla promozione ed allo sfruttamento della proprietà intellettuale in favore di imprese e/o consorzi.

2. La Commissione Ricerca sarà tenuta a vigilare e a valutare le azioni messe in atto per lo sfruttamento economico dei brevetti, la selezione delle imprese e/o enti a cui cedere i brevetti o il diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà

3. Tutti i costi sono sostenuti a valere sul Fondo Brevetti di Ateneo.

4. Qualora l'Università decida di interrompere il mantenimento della tutela della proprietà intellettuale, comunica tempestivamente tale decisione all'inventore, il quale potrà a sua discrezione rilevare il brevetto, con l'accollo a proprio carico delle spese di stipula e registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione, mantenendo il brevetto a sue spese.

5. Tutte le domande di deposito di brevetto in cui la titolarità dei medesimi faccia capo all'Università saranno sottoscritte dal Rettore, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ateneo medesimo.

Art. 7

Monitoraggio titoli proprietà industriale

1. Alla fine di ogni anno solare, la Commissione Ricerca provvede a monitorare lo stato di sviluppo delle domande di brevetto e dei titoli di proprietà industriale depositate da più di sei anni e a deliberare in merito all'eventuale mantenimento.

2. Nel caso in cui la Commissione valuti l'assenza di manifestati e concreti interessi industriali o di opportunità di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale connessi, provvede insindacabilmente all'abbandono del brevetto dandone comunicazione all'inventore.

3. L'inventore, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, può esercitare diritto di riscatto del brevetto, con l'onere del sostenimento in proprio delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione.

Art. 8

Valorizzazione della proprietà intellettuale

1. Al fine di perseguire la valorizzazione del proprio portafoglio brevettuale mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo e all'applicazione industriale delle invenzioni e del *know-how* di

dell'Università della Tuscia che dovrà avvenire alle migliori condizioni di mercato.

Art. 10

Ripartizione dei proventi

1. Nel caso in cui il deposito del brevetto sia avvenuto, in maniera autonoma, a cura dell'inventore l'Università ha diritto a percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile. La quota del 40% dell'Ateneo confluirà nella misura del 70% al Fondo brevetti dell'Ateneo, del 30% alle strutture dipartimentali di afferenza dell'inventore.

2. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Ateneo, al netto dei costi sostenuti per il procedimento e per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale sono ripartiti nella misura del 50% tra Ateneo e soggetto o soggetti che hanno diritto alla paternità dell'invenzione. La quota del 50% dell'Ateneo confluirà nella misura del 70% al Fondo brevetti dell'Ateneo, del 30% alle strutture dipartimentali di afferenza dell'inventore.

3. Se entro 10 mesi dal deposito della domanda di brevetto di invenzione, di brevetto per modello di utilità o di varietà vegetale, oppure entro 5 mesi dal deposito del disegno o modello, l'Ateneo decida di non voler estendere all'estero la rispettiva privativa industriale, l'inventore può procedere a suo nome all'estensione accollandosi le relative spese.

4. L'Ateneo si riserva la facoltà di esercitare il diritto di sfruttamento in proprio o di cessione o concessione in licenza a terzi sulle invenzioni brevettabili di sua proprietà.

5. Qualora i brevetti e le invenzioni di proprietà dell'Ateneo dovessero derivare da una ricerca condotta in collaborazione con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati si dovranno stabilire le rispettive quote di proprietà all'interno del contratto di collaborazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università.

Art. 11

Norme finali

proprietà, l'Università può stipulare accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione dell'invenzione e dei relativi diritti di protezione, ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Tali accordi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e sottoscritti dal Rettore, previo parere favorevole della Commissione Ricerca.

3. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università, al fine di procedere all'individuazione del cessionario o licenziatario, pubblica sul proprio sito web il proprio portafoglio brevettuale, comprensivo di tutti i titoli di proprietà intellettuale che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi, ad eccezione di quelli conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca commissionata di cui all'art. 4, dichiarandoli all'uopo disponibili. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, l'Università valuta le eventuali offerte pervenute sulla base dei seguenti criteri: proposta economica, obiettivi di visibilità e promozione per la ricerca dell'Ateneo, capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario, finalità etiche e di utilità sociale.

4. Se, decorso il termine di cui al punto precedente non sono pervenute offerte, l'Università può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi, al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione o concessione in licenza d'uso della proprietà intellettuale della quale è titolare.

5. I proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto sono ripartiti tra l'Università stessa e l'inventore o gli inventori. In particolare, spetta all'inventore, in caso di più inventori, cumulativamente tra di loro, una quota pari al 50% dei proventi o dei canoni di licenza o del corrispettivo per la cessione a terzi del brevetto, che verranno corrisposti ai medesimi pro-quota, dedotte le spese fino ad allora sostenute per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento. Il medesimo inventore ha facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura Dipartimentale a cui afferisce e per le attività di ricerca che fanno capo al medesimo in qualità di responsabile scientifico. Il restante 50% spetta all'Università, che si impegna a destinarlo per il sostegno di

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

attività di ricerca, terza missione e per le attività di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

6. Qualora il deposito della domanda di brevetto sia stato effettuato dall'inventore o dagli inventori a proprio nome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.2, l'Università ha diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile conseguito dai medesimi, dedotte le spese brevettuali documentate sostenute da quest'ultimi.

Art. 9

Obblighi dell'inventore che deposita in proprio.

1. L'inventore che deposita in proprio deve comunicare:

- entro 30 giorni, l'avvenuto deposito in proprio della domanda di brevetto, utilizzando la modulistica fornita dall'Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, producendo copia della ricevuta di deposito;

- entro 30 giorni, la sottoscrizione di accordi di licenza, cessione, etc. con soggetti terzi per il trasferimento della proprietà intellettuale e dei diritti su di essa gravanti;

- entro 30 giorni dal relativo incasso, i proventi ricevuti a qualsiasi titolo per la cessione, la valorizzazione e la concessione in licenza di domande di brevetto di cui è titolare ed attivarsi per provvedere al versamento del 40% dei proventi ricevuti, ai sensi dell'art. 8.6 del Regolamento.

2. In caso di mancato adempimento agli obblighi sopra citati, l'Università può intraprendere nei confronti dell'Inventore le azioni previste dalla legge e dai regolamenti Interni vigenti a tutela degli interessi dell'Ente.

Art. 10

Riservatezza

1. Nel caso in cui venga presentata all'Università una richiesta di deposito di nuova invenzione, con relativa proposta di cessione dei diritti patrimoniali di proprietà intellettuale in conformità con quanto previsto all'art. 5.3, l'inventore è tenuto a mantenere riservato il contenuto dell'invenzione e il *know-how* ad essa connesso e a non darne alcuna divulgazione, né in forma scritta, né in forma orale onde non pregiudicare l'eventuale brevettazione

dell'invenzione stessa. Tale vincolo di riservatezza permane fino ad espresso parere della Commissione Ricerca di accettazione o di rifiuto della proposta di cessione. Nel caso in cui l'Università decida di procedere al deposito del brevetto a propria titolarità, tale obbligo di riservatezza permane in capo all'inventore fino a quando non sia stata depositata la domanda di brevetto presso i competenti Uffici brevettuali nazionali o internazionali.

2. Nel caso di ricerche condotte dagli studenti dell'Ateneo, la divulgazione dell'invenzione, compresa la pubblicazione delle dissertazioni finali, richiede il previo parere della Commissione ricerca. Allo scopo di permettere allo studente il conseguimento del titolo anche prima del suddetto termine, potranno essere previste per il compimento di questi atti opportune cautele volte ad escludere la divulgazione dell'invenzione.

3. Ai componenti della Commissione Ricerca e a tutto il personale dell'Università è fatto, altresì, obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alle invenzioni e al *know-how* ad esse connesso di cui siano messi a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. La disciplina prevista dall'art. 7, comma 1, si applica anche alle domande di brevetto e dei titoli di proprietà industriale depositate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, con conseguente monitoraggio da parte della Commissione Ricerca a partire dal sesto anno successivo al deposito.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Codice sulla Proprietà Industriale e quelle relative a specifiche materie.